



Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia
"Antonio de Curtis"

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

Cod. Mecc NAIC839007

E.M. naic839007@istruzione.it

C.F. 91006040637

Barano d'Ischia, li 01 settembre 2015

Prot. n. 2757 Tit. A35

e
e
e

**Al Personale Docente e A.T.A.
agli Esperti e ai Consulenti
agli Alunni
ai Detentori la potestà degli Alunni
dell'Istituto Comprensivo "Antonio De Curtis"
LORO SEDI**

OGGETTO: regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- ☐ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ☐ l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- ☐ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- ☐ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- ☐ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- ☐ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- ☐ l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- ☐ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- ☐ il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- ☐ la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- ☐ l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- ☐ la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- ☐ la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- ☐ la Legge finanziaria 2005;
- ☐ il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- ☐ il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- ☐ il D. L. 12 settembre 2013, n° 104;

DISPONE

- ☐ il Divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici,

laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;

- il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito si precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.

Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.



Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA